

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Corso Alcide De Gasperi, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

ASL NAPOLI 3 SUD Direzione Generale
19 GIU 2012
PERVENUTO

OGGETTO: Esecuzione sentenza Tribunale Torre Annunziata n.894 /2012. Immissione in servizio fisioterapista Ferraiuolo Stelio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

alla stregua dell'istruttoria compiuta da questo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente,

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario di questa Azienda n.722 del 10/06/2010 e successiva n.849 del 07/07/2010, esecutive nei modi di legge, fu tra l'altro disposto:

- di approvare n.5 graduatorie provvisorie (107 infermieri, 6 fisioterapisti, 3 ostetriche, 6 tecnici di laboratorio e 4 tecnici di radiologia), "predisposte sulla scorta del servizio effettivamente prestato presso questa Azienda da parte del personale precario allora non in servizio presso aziende del S.S.R. che avesse inoltrato a tutto il 04/06/2010 formale domanda di assunzione";
- di dare atto che il numero dei posti che si erano resi vacanti successivamente al 31/12/2006 (circa 270 unità per il personale infermieristico e oltre 610 unità per il personale non infermieristico), nonché le quote di assunzioni previste dal turn-over, consentivano di configurare la progressiva e completa utilizzazione delle suddette graduatorie;
- di dare atto, altresì, che le assunzioni sarebbero state concordate dalle parti abilitate in rapporto alle esigenze delle varie strutture aziendali e all'accertamento della corrispondente copertura finanziaria e che, in ogni caso, le medesime assunzioni avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate dalla struttura Commissariale in conformità a quanto previsto dal Decreto Commissariale n.22 del 26/03/2010;

ATTESO che:

- nel corso di una riunione tenuta in data 20/07/2010, la direzione aziendale e le OO.SS. dell'Area Comparto hanno concordato un preciso programma, in termini quantitativi e temporali, per l'assunzione in servizio degli operatori di cui innanzi;
- con nota del 22/07/2010 prot.4478 il Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera ha comunicato al Servizio GRU, nel rispetto del calendario fissato con le OO.SS., una proposta di assegnazione ai vari presidi ospedalieri del personale da stabilizzare, che teneva conto di precisi parametri di natura analitica e di programmazione sanitaria;
- il Servizio GRU ha provveduto, con la sollecitudine resa necessaria dalla tempistica del suddetto calendario, a convocare i precari e ad acquisire, per ciascuno di essi, in rigoroso ordine di graduatoria, la preferenza della sede e della data di assegnazione;
- il Sig. Ferraiuolo Stelio, benché non è inserito nella graduatoria allegata alla delibera n.722 del 10/06/2010, in quanto la sua domanda di stabilizzazione pervenne successivamente all'adozione del predetto provvedimento deliberativo, fu comunque invitato a presentarsi presso il Servizio GRU per l'accettazione dell'incarico e la scelta della sede di eventuale assegnazione, ed ha formalmente accettato la nomina.

CONSIDERATO:

- che, in seguito alla mancata acquisizione della indispensabile preventiva autorizzazione da parte della Struttura Commissariale ai sensi del citato Decreto n.22 del 26/03/2010, non è stato

possibile procedere alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e, quindi, alla procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari;

- che, successivamente, per gli effetti dei decreti commissariali n.56 del 30/09/2010 e n.62 del 22/10/2010, è stato fatto divieto "automatico ed assoluto (100%) alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011", per cui con delibera del Commissario Straordinario n.1351 del 16/11/2010 è stata disposta, tra l'altro, la revoca delle delibere 722/2010 e 849/2010, nonché degli atti e dei provvedimenti preordinati, connessi e consequenziali;

VISTA la nota del 19/04/2012 prot. 1111, con la quale il Responsabile del Servizio Affari Legali di questa Azienda ha trasmesso a questo Servizio, per il seguito di competenza, copia della sentenza n. 894/2012 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata proposto dal fisioterapista Sig. Ferraiuolo Stelio c/o ASL NA3 SUD;

ATTESO:

- che con la citata sentenza il giudice del lavoro ha disapplicato la delibera del Commissario Straordinario n.1351 del 16/10/2010, dichiarando il diritto del ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria Collaboratore Professionale Sanitario "Fisioterapista";
- che si deve dare esecuzione alla sentenza in questione;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- Dare esecuzione alla sentenza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul ricorso promosso dal Sig. Ferraiuolo Stelio c/o ASL NA 3 SUD e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio a tempo indeterminato dello stesso;

- **DI TRASMETTERE** gli atti all'U.O. Contenzioso e liquidazione, per la liquidazione delle spettanze di lite per onorario come stabilite nella sentenza allegata alla presente.

Il Direttore
del Servizio Gestione Risorse Umane
D.ssa Anita Vicino

IL DIRETTORE GENERALE

preso atto della dichiarazione di regolarità della istruttoria compiuta dal Servizio Gestione Risorse Umane, nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede, sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e nelle more della nomina del Direttore Amministrativo

DELIBERA

DARE ESECUZIONE alla sentenza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul ricorso promosso dal Sig. Ferraiuolo Stelio c/o ASL NA3 SUD e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio del predetto, con assegnazione presso struttura da definire in considerazione delle esigenze prioritarie aziendali.

DI TRASMETTERE gli atti all'U.O. Contenzioso e liquidazione, per la liquidazione delle spettanze di lite per onorario come stabilite nella sentenza allegata alla presente.

RENDERE il presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza, immediatamente eseguibile.

Il Servizio Gestione Risorse Umane sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti di competenza.

Ciro Balia

**Il Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Russo**



**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio D'AMORA**



[Handwritten signature]

Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia
Funzione Centrale Affari Legali
U.O. Contenzioso Amministrativo e Lavoro


Prot. [Handwritten]

Castellammare di Stabia, li [Handwritten]

Al Responsabile del Servizio GRU

Al Responsabile del Servizio GEF


Sede



OGGETTO: trasmissione sentenza n. 894/2012, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro sul ricorso RG. N. 4590/2011, promosso da FERRAIUOLO STENLIO c/ ASL NA 3 sud

Per il seguito di competenza e/o conoscenza, si trasmette copia della sentenza di cui all'oggetto.

Sentenze/Fau.D'Auria



Il Responsabile dell'U.O.

Contenzioso Lavoro


Avv. Rosa Maria Siciliano

Il Responsabile

del Servizio AA. LL.

avv. Chiara Di Biase
[Handwritten signature]

COPIA



LAVORO
n. 8911/2012 sent.
n. 4590/2011 r. lav.
n. 1647/2012 con.

[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione Lavoro, in persona del giudice dr.ssa Concetta Donadio, all'udienza di discussione del 14.2.2012, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4590 R.G.L. dell'anno 2011

vertente tra

FERRAIUOLO STELIO nato a Castellammare di Stabia il 11.11.1969, rapp.to e difeso dall'Avv. Fabrizio Zinno presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia alla Via Plinio il Vecchio n. 60

ricorrente

e

ASL NAPOLI 3 Sud, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Rosa Maria Siciliano e Chiara Di Biase, con domicilio presso la sede dell'Ente in Castellammare di Stabia alla Via A. De Gasperi n. 167

[Handwritten signature]

resistente

Conclusioni delle parti e ragioni della decisione

La complessità dei profili che la presente vertenza investe impone un'analitica descrizione dei fatti di causa e delle ragioni poste a fondamento della domanda, nonché delle opposte deduzioni.

In particolare, con ricorso depositato il 30.06.2011 parte ricorrente esponeva che la Regione Campania ha emanato la L.R. n.1 del 30/01/2008 il cui art. 81 (come modificato dalla L.R. n.5 del 14/04/2008) prevede la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma 2 dell'art.81 prevede che destinatari della stabilizzazione <<sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non



ASL NAPOLI 3 Sud
Registro di Procura - Amm.
N 0017606 del 22/03/2012 - 12:41

13
PP

continuativi con contratti di lavoro determinato, e coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 e coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purchè assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge».

Provandosi nelle condizioni richieste dalla legge, il ricorrente presentava regolare istanza per la stabilizzazione/trasformazione a tempo indeterminato per il ruolo sanitario, profilo collaboratore professionale sanitario, personale FISIOTERAPISTA.

La Regione Campania provvedeva alla nomina di una Commissione per l'istruttoria e la valutazione delle domande dei candidati ai fini dell'ammissione alla procedura e per la successiva graduazione dei detti elenchi. All'esito dei lavori con decreti dirigenziali pubblicati nel BURC n.36 del 10/07/2009 sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi, distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale; parte ricorrente risulta inserita nell'elenco del ruolo sanitario, profilo fisioterapisti. Con decreto n.22 del 26/03/2010 del Presidente della Regione Campania, quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del Settore Sanitario, sono state individuate le procedure di conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in conformità al disposto di cui al citato art.81 L.R. 01/2008, per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alla procedura di stabilizzazione di cui ai decreti dirigenziali pubblicati nel BURC n.36/2009.

ef

In particolare con detto decreto n.22 del 26/03/2010 il Presidente della Regione Campania, quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del Settore Sanitario, ha disposto che: «1) I Direttori Generali ed i Commissari Straordinari procedono alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per come previsto dall'art.81 della legge regionale 30 gennaio 2008 n.1, per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione di cui ai decreti



Handwritten initials or signature in the top right corner.

pubblicato sul sito FIF...
 1) I medesimi Direttori Generali e
 Commissari Straordinari interessati realizzare la
 necessaria verifica dei predetti requisiti e, per
 effetto, provvedono in ordine alla necessaria
 conversione solo dopo aver inviato la necessaria
 idonea documentazione a questa struttura
 commissariale ai fini della preventiva
 autorizzazione, pena la sospensione all'incarico
 del Direttore Generale o del Commissario
 Straordinario; 3) I titolari di contratti a tempo
 determinato che siano in possesso dei requisiti
 prescritti per l'avvio alla stabilizzazione, con
 effetto della pubblicazione del presente decreto,
 non siano in servizio presso Aziende sanitarie
 della Campania possono, a domanda, richiedere allo
 stesso di essere stabilizzati; Tale domanda dovrà
 essere valutata dai Direttori Generali e dai
 Commissari Straordinari sulla scorta delle
 disposizioni vigenti in materia di reclutamento di
 personale, come specificati nel decreto
 commissariale n.11 del 12/03/2010, tenendo conto
 l'obbligo di ricevere la preventiva autorizzazione
 della struttura commissariale per ogni
 reclutamento.

Il ricorrente rientra nella ipotesi di cui al punto
 3) di detto decreto.

Con circolare esplicativa del 25/05/2010 il
 Commissario ad Acta medesimo ha chiarito che i
 destinatari del processo di assunzione "a domanda"
 (punto 3 del decreto 2 del 26/03/2010) sono i
 lavoratori a tempo determinato che alla data di
 emanazione del decreto n.22/10 non erano in
 servizio ma inclusi nei predetti elenchi
 dirigenziali regionali (BURC n.36 del 10/01/2009).
 Per costoro l'assunzione è subordinata alla
 verifica che le stesse avvengano entro il limite
 numerico della dotazione organica delle aziende
 sanitarie, consistente nel personale in servizio.

Le dati al 31/12/2006, al sensi della normativa
 sul reclutamento nazionale (art.1, comm. 50), dell'art. 1
 del decreto regionale n. 22 del 26/03/2010.

Stampa circolare: "REG. DIR. REGIONALE SANITA' CAMPANIA"

Stampa circolare: "ANNUNZIATA"

Stampa circolare: "DIRETTORE"

Handwritten initials or signature at the top right corner.

...presentato alla ASL NA 3 Sud formale domanda di
utilizzazione-assunzione risultando insistenti
i criteri regionali predetti nonche in possesso
di tutti i requisiti.



...telegramma del 28.07.2010 l'ASI ha
ricevente per il 01.08.2010 per
scelta assunzione nonche per scelta post
selezionata. Analogamente con nota prot. 5322 del
30/07/2010 il dirigente responsabile del Servizio
Gestione Risorse Umane ha comunicato al
ricorrente di essere inserita nella graduatoria per
stabilizzazione del personale precario e di
partire per il giorno 03/08/2010 per scegliere la
sede di assegnazione, precisando
che l'assunzione effettiva era subordinata alla
presentazione della documentazione richiesta.

Il ricorrente ha presentato la documentazione
richiesta e l'ASI ha fissato quale data di
ammissione in servizio il giorno 01/09/2010. Con
successiva nota prot. 5404 del 05.08.2010 avente
oggetto "Assegnazione personale stabilizzato" il
Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane della
ASL NA 3 Sud ha comunicato ai direttori sanità
della ospedali ricadenti nell'ambito territoriale
della stessa che era data l'assegnazione
della stessa presso lo scrivente. Le
dette disposizioni regionali di
stabilizzazione di cui al punto 3 del decreto del
Commissario ad acta n. 22/2010 per acquisto
l'accettazione della nomina e la scelta della sede
di assegnazione, sulla base della calendarizzazione
fornita dal Direttore del Servizio di Assistenza
ospedaliera. Nel prospetto allegato alla predetta
nota e riportate l'elenco dei soggetti inseriti
nella graduatoria del 01.09.2010 e tra questi vi è
il ricorrente assegnato agli Ospedali Gotti
Maresca-Roscotredase (cfr. nota di
data 01/08/2010). Tuttavia, l'ASI NA 3 Sud con telegramma
del 01/08/2010 ha comunicato che l'assunzione
della stessa prevista per giorni uno settembre 2010
non poteva temporaneamente sospendersi.

...contenenti i requisiti in
...per la nomina...

202
21
22

REGIO
MAGGIORE
CIVILIS
INSTRUMENTO

INUNZIATA

Il Tribunale di... al presente...
...numerose...
...stato di...
...dopo...
...ha...
...la...

Il giudice ritiene di confermare anche
...presente pronuncia di merito...
...anche perché non risultano...
...elementi dalla difesa dell'Adi...
...mutamento dell'indirizzo
...formatori.

La norma al senso dell'art. 63, comma 1,
...n. 105, infatti, senza...
...in funzione di...
...tutte le controversie relative...
...dipendenze delle...
...di cui all'art. 1, comma 1, in
...relative ai rapporti di lavoro
...al comma 4, incluse le controversie
...assunzioni al lavoro, ai
...e la revoca degli...
...la responsabilità...
...concernenti le indennità di...
...denominati e corrispetti
...in questione atti amministrativi
...precuratori.

Della specie non vi è dubbio che il ricorrente
...diritto...
...stabilizzazione del personale precario...
...n. 296. Procedura che non...
...procedura concorsuale di assunzione...
...di competenza esclusiva del giudice
...in funzione di Giudice del lavoro.

Per giurisprudenza costante, infatti, la
...di formazione delle graduatorie...
...una procedura concorsuale...
...in quanto rispetto agli aspiranti manca
...qualsiasi giudizio comparativo, ma anche
...discrezionalità nella valutazione...
...avvenendo l'assunzione di
...esclusivamente sulla base
...specifici requisiti...
...di includere...
...della graduatoria...
...procedura...
...giurisprudenza...
...art. 63, comma 1, lett. a)

8
M

MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA

INUNZIATA

1951

... di stabilizzazione e quindi...
... deve essere ricondotta ad una fattispecie
di costituzione del rapporto di lavoro tra il
singolo lavoratore e l'amministrazione pubblica,
rientrante nella giurisdizione dell'AGO, ai sensi
dell'art. 65 T.U. 1947, al quale, in mancanza
di rinvio al giudice del lavoro, il contenzioso
in merito ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i
controversi concernenti l'assunzione al lavoro,
il procedimento di stabilizzazione di lavoratori
assunti a tempo determinato" (Cir. TAR Napoli, 12/11/51, n. 2957).

... la controversia avente ad oggetto
... della sussistenza delle condizioni per
l'accoglimento della domanda di stabilizzazione
rientra nella giurisdizione dell'AGO, in quanto la
giurisdizione amministrativa rimane circoscritta
alle sole controversie relative alle procedure
concernenti in senso stretto per l'assunzione dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, mentre
sono devolute al G.O. tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, incluse quelle
concernenti l'assunzione al lavoro svincolate da
meccanismi concorsuali, ancorchè l'assunzione sia
presentata da verifiche attinenti al possesso del
requisito legittimante un titolo preferenziale
dell'impiegato" (Cir. TAR Campania, 30/1/52, n. 2479/22068, n. 378, nonché TAR Sardegna, Cagliari, 21/09/51, n. 22676; TAR Piemonte, Torino, 21/01/51, n. 84; TAR Calabria, Catanzaro, 17/03/2602 n. 564).

Premesso che è devoluta alla giurisdizione del
G.O. la domanda con la quale il lavoratore, assunto
dall'ente locale con contratto a tempo
determinato, lamenta di essere stato escluso dalla
procedura di stabilizzazione del personale
temporaneo, imposta da una norma di legge, attec-
cendosi in tale domanda il lavoratore non lamenta il
fallimento di una procedura concorsuale ma l'esclusione
dalla procedura di una norma, e nella materia deve
prevalere l'orientamento dell'AGO.

Handwritten marks at the top right of the page.

Stamp: TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI - SEZIONE I - GIUDIZIO DI PRIMA INSTANZA

Vertical stamp: TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

... in osservanza del principio di parità di trattamento sostanziale (che ha, peraltro, determinato la giurisdizione) e dato corso proprio all'istanza di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ASL IR... alla presenza dei relativi diritti, già riconosciuti dalla consistente ASL all'esito della procedura amministrativa espletata ex art. 61 l. n. 300 del 28.01.08, per la cui attuazione necessitava la sola immissione in servizio con il corrispettivo in un primo momento dall'ASL... (sentenza del 28.07.2010 contenente l'invito a presentarsi "per accettazione assunzione nonché per scelta sede di scaglione"). Tutte le volte in cui si faccia valere un diritto all'assunzione... la giurisdizione dell'AGO venendo in questi casi... ma non possono che restare compresi tra i determinanti assunte con la capacità... di lavoro privato (art. 2010, 2011, 2012 n. 3401; conf. 07.02.2007 n. 2689; 26.11.2008 n. 20107; 29.09.2008 n. 14529).

È evidente, pertanto, che la domanda formulata appartiene alla competenza del... ed è che parte ricorrente ha lamentato non essere stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione del personale imposta da una nota di tempo di rispettare diverse in ordine alla... In ogni caso, come detto, le SS.LL. interpellate (la giurisdizione dell'AGO) ha di... essere stata assunta ed immessa in servizio all'esito della procedura di stabilizzazione... invece, con il riconoscimento da parte della competente ASL del diritto dell'istante alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Di conseguenza, nel caso di specie, è da ritenere che la pretesa fatta valere in giudizio costituisce una fase successiva alla conclusione della procedura di stabilizzazione, in cui le decisioni amministrative vengono ad inserirsi non come momenti di organizzazione, ma come momenti di attuazione alla concreta realtà... dell'interesse di parte ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e, pertanto, totalmente devoluta alla giurisdizione... (sentenza del 28.07.2010 contenente l'invito a presentarsi "per accettazione assunzione nonché per scelta sede di scaglione").

Stamp: TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

10
11

concreta assunzione (TAR Sicilia, Catania, sez. II, 16.03.2010 n. 639; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 13.01.2010 n. 84), anche se coinvolgono atti di macro-organizzazione disapplicabili dal competente giudice del lavoro (TAR Campania, Napoli, sez. V, 02.01.2010 n. 73).

b) Parimenti si ritiene infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ASL, in quanto se è pur vero che le AA.SS.LL., dotate di autonomia finanziaria e contabile rispetto all'amministrazione regionale, hanno natura di enti strumentali di quest'ultima - essendo ad esse affidato il compito di proseguire nel campo dell'assistenza sanitaria gli obiettivi fissati dall'Ente Regione in attuazione del piano sanitario regionale, con i mezzi finanziari messi a disposizione dalla stessa Regione - tuttavia è fuori di dubbio che, allo stato, considerata la pretesa di immediata immissione in servizio di parte ricorrente e di costituzione di un rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze dell'ASL, nonché la prospettazione attorea di un diritto all'assunzione già perfezionato al momento in cui la Regione Campania ha disposto il divieto per le aziende sanitarie regionali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'unico soggetto legittimato passivo è l'ASL NA 3 Sud.

c) Alla luce di tali considerazioni consegue anche il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania: la richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro e di immissione in servizio ha come suo naturale destinatario l'ASL, atteso che la regione è assolutamente estranea al rapporto di lavoro.

D'altro canto, proprio la L.R. n. 1/08 riconosce direttamente agli enti del servizio sanitario nazionale la possibilità di procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L'ASL afferma che partecipazione al giudizio della Regione sarebbe necessaria atteso che proprio a seguito del comportamento e degli atti adottati dalla Regione non sarebbe stato possibile concludere la procedura di stabilizzazione.

Invero, la resistente non evidenzia la ragione strettamente giuridica e/o processuale -che è l'unica rilevante in questa sede- per cui la partecipazione della Regione al presente giudizio sarebbe imprescindibile.

In punto di diritto si osserva che, ai sensi degli artt. 102-107 c.p.c., il presupposto per la partecipazione di una parte al giudizio consiste nella "necessità" della partecipazione, nel senso che la decisione non può che essere presa in confronto di essa (art. 102) ovvero nell'esistenza di una connessione oggettiva (art. 103) ovvero ancora nella comunanza di causa o nel far valere un diritto di garanzia (art. 106); infine nella valutazione da parte del Giudice che abbia ritenuto "opportuna" la partecipazione di una parte originariamente non evocata in giudizio.

Ebbene l'ASL non invoca nessuna delle richiamate ipotesi per giustificare la partecipazione della Regione Campania al presente giudizio; nè, peraltro, sussiste alcuna motivazione e/o esigenza processuale per la partecipazione al procedimento di soggetto estraneo al giudizio e nei confronti del quale non produrrebbe effetti diretti il provvedimento giudiziale chiesto dalla ricorrente.

Peraltro, anche tale aspetto è stato ripetutamente esaminato in numerose pronunce cautelari e di merito, né risulta che l'ASL abbia dedotto ulteriori e diversi argomenti tali da indurre ad un ripensamento da parte di questo Ufficio.

c) Passando all'esame del merito della controversia, la difesa dell'ASL non contesta la ricostruzione dei fatti così come operata nel ricorso introduttivo nè la sequela procedimentale ivi riportata. Si ribadisce che anche il deposito all'udienza di 10.01.2012 della nota del Servizio Personale dell'ASL non determina nessun mutamento degli elementi di fatto, trattandosi di circostanze non contestate.

Così che può ritenersi pacificamente acquisito anche in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.- che il ricorrente risulta inserito negli elenchi regionali per la stabilizzazione del personale precario ex L. 296/06 e L.R. n. 1 del 30.01.2008; che il Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di

AG
12
AM

ep

ISTITUTO
REGIONALE
SANITARIA

REGIONE
CAMPANIA

REGIONE
CAMPANIA

REGIONE
CAMPANIA

rientro del settore sanitario con decreto n. 22 del 26.03.2010 ha disposto che i Direttori generali ed i Commissari straordinari procedono alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per coloro che risultino inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione; che in attuazione di detto decreto commissariale l'ASL NA 3 Sud con la delibera n. 722 del 10.06.2010 approvava n. 5 graduatorie del personale precario non in servizio ma idoneo ad essere stabilizzato; che il ricorrente, pur non essendo inserito nella graduatoria del profilo FISIOTERAPISTA, aveva tuttavia ricevuto il telegramma con invito a produrre la documentazione per l'immissione in servizio e la scelta della sede; che lo stesso era stato assegnato, in virtù di provvedimento del Responsabile servizio personale del 05.08.2010 agli Ospedali del Golfo Vesuviano Maresca-Boscotrecase.

Ritiene, tuttavia, l'amministrazione che il rapporto di lavoro non fosse ancora trasformato a tempo indeterminato in quanto non sarebbe stata concessa l'autorizzazione da parte della Struttura Commissariale, non essendo idonea a tal fine quella rilasciata il 07.07.2010 dall'Avv. Antonio Postiglione Dirigente della Struttura Commissariale. Inoltre, secondo la difesa dell'ASL, il decreto commissariale n. 22 del 26.03.2010 era stato sospeso con decreto del 30.09.2010 n. 59; e, con successivo decreto n. 62 del 22.10.2010, pubblicato sul BURC n. 68 del 18.10.2010, il Commissario ad Acta ha disposto il "divieto automatico ed assoluto (100%) alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011". In tale prospettiva la revoca della deliberazione n. 722/2010, disposta con la successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 1351/2010, sarebbe stato atto necessario e consequenziale in quanto i decreti commissariali n. 59/2010 e 62/2010 sarebbero il frutto dell'adeguamento della Regione Campania al blocco delle assunzioni. L'ulteriore censura è che l'ASL non si è mai obbligata ad assumere il personale destinatario dei telegrammi né ha posto in essere atti concludenti idonei alla costituzione del rapporto di lavoro. A ciò aggiungasi -sempre secondo la prospettazione di

13
A

parte resistente- che il ricorrente non era stato nemmeno inserito nella graduatoria allegata alla predetta delibera 722/2010 perchè non avrebbe, secondo l'ASL, tempestivamente presentato la domanda di stabilizzazione.

Ebbene, ritiene il giudicante di disattendere la difesa dell'ente.

Invero, la procedura per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale è regolata dall'art. 81 L.R. Campania n.1 del 30/01/2008, emanata per l'appunto al fine di regolarizzare il personale precario della Sanità. Norma che trova il suo fondamento ed antecedente nell'art.1, comma 565, lettera c), punto 3, della Legge 27/12/2006 n.296, in base al quale gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Una volta espletata la procedura legislativamente disciplinata con la formazione degli elenchi degli ammessi da parte della Commissione regionale, l'individuazione nominativa del personale precario avente diritto alla stabilizzazione e l'invito al ricorrente a presentare la documentazione, non vi è dubbio che sussiste un vero e proprio diritto soggettivo alla immissione in servizio e all'inquadramento nel corrispondente profilo professionale riconosciuto negli appositi elenchi.

La difesa dell'ASL sostiene (cfr. note depositate il 03.02.2012) che la presente fattispecie sia diversa da quelle già oggetto di numerose pronunce di questo Tribunale, in quanto il ricorrente non risulta inserito nella graduatoria di cui alla delibera 722/10 perchè, come si evincerebbe anche dalla relazione del Servizio GRU del 21.12.2011 prot. 38397 (si ripete depositata all'udienza di comparizione) la sua domanda di stabilizzazione è pervenuta successivamente all'adozione dell'atto deliberativo. Tuttavia, tale assunto risulta documentalmente smentito dal deposito (unitamente al ricorso introduttivo) della lettera raccomandata pervenuta all'ASL in data 04.06.2010 cioè ben prima dell'adozione dell'atto deliberativo n. 722 del 10.06.2010. Invero, non si comprende davvero come l'Asl possa affermare e ribadire successivamente, pur dopo aver preso visione dei documenti prodotti da parte ricorrente-

14
N

che la domanda risulta pervenuta in data successiva al 10.06.2010.

Sul punto, pertanto, si ritiene di condividere le argomentazioni della difesa del ricorrente. La tempestiva produzione della istanza di stabilizzazione ha fatto sorgere -unitamente agli altri elementi presi in considerazione- il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora si volesse accedere alla tesi dell'ASL non si comprenderebbe perché, nonostante il nominativo del ricorrente non fosse inserito nella graduatoria allegata alla delibera 722/10, lo stesso sia stato convocato per presentare la documentazione, per l'accettazione della nomina e scelta della sede di lavoro e della data di inizio del rapporto lavorativo. Tali comportamenti, evidentemente, acquistano rilievo in quanto vi era la consapevolezza da parte dell'ASL che il ricorrente, pur avendone tutti i requisiti, non era stato (erroneamente) inserito nella delibera predetta.

A ciò aggiungasi che nella nota prot. 5404 del 05.08.2010 del Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane che il ricorrente non viene collocato all'ultimo posto dello scaglione dei fisioterapisti che avrebbero dovuto prendere servizio il 01.09.2010. Ciò, evidentemente, perché aveva un punteggio superiore all'altro dipendente che lo seguiva in graduatoria, anche se quest'ultimo risultava nell'elenco allegato all'atto deliberativo 722/10. Se l'ASL avesse correttamente esaminato la domanda (tempestivamente presentata) il nominativo del ricorrente sarebbe stato senz'altro inserito nella graduatoria allegata alla predetta delibera.

Peraltro neppure può sostenersi che il ricorrente, non risultando negli elenchi allegati alla delibera n. 722/2010, non avrebbe ottenuto l'autorizzazione regionale di cui al nulla osta rilasciato in data 7.7.2010 dalla Struttura Commissariale nella persona dell'Avv. Antonio Postiglione. Infatti, l'autorizzazione regionale riguarda la correttezza dell'iter seguito dall'ASL nel rispetto di quanto previsto nel decreto 22/10 e nella circolare esplicativa del 22.05.2010 e non certo i nominativi dei soggetti inseriti nell'elenco, ovvero il possesso da parte degli stessi dei requisiti per la stabilizzazione.

15/06/2010
DIREZIONE
REGIONALE
SALUTE
PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE
REGIONALE
SALUTE
PUBBLICA

15/06/2010
DIREZIONE
REGIONALE
SALUTE
PUBBLICA

15/06/2010
DIREZIONE
REGIONALE
SALUTE
PUBBLICA

15

Il fatto che il ricorrente non risultasse - e non per proprio difetto e/o errore, bensì per errore materiale dell'ASL che non lo aveva inserito pur essendo stata presentata tempestivamente la domanda di stabilizzazione - nell'elenco allegato alla delibera N. 722/10, non è tuttavia di ostacolo all'accoglimento della domanda avendo il ricorrente maturato il diritto ed avendo l'ASL posto in essere comportamenti concludenti.

Sul punto si è già pronunciato questo Giudicante, evidenziando che «Ad ulteriore conferma di quanto sin qui sostenuto si ritiene, altresì, opportuno puntualizzare che a seguito della privatizzazione del pubblico impiego operata nel corso degli anni '90, gli atti di gestione del personale hanno natura squisitamente privatistica, che non lascia spazi ad interventi unilaterali di matrice pubblicistica, quale l'autotutela (cfr. Cass. n. 25761/2008; Cass. 23741/2008).

Orbene, al lume delle considerazioni che precedono, l'unica fattispecie civilistica che potrebbe attagliarsi a quella oggetto del presente giudizio è l'istituto della revoca della proposta contrattuale, non più possibile, però, nel caso che ne occupa, in quanto è già intervenuta la conclusione del contratto tra le parti in causa.

Infatti, una volta che sia stata effettuata l'individuazione degli aventi diritto all'assunzione mediante l'espletamento della procedura (legislativamente disciplinata) per la stabilizzazione del personale precario con la formazione degli elenchi degli ammessi da parte della Commissione regionale, l'adozione di atto deliberativo dalla parte della competente ASL con l'individuazione nominativa del personale precario avente diritto alla stabilizzazione, l'invito per la presentazione della documentazione, non vi è dubbio che debba ritenersi che il contratto di lavoro sia stato concluso (cfr. Cass. 8951/07) e che sussista un vero e proprio diritto soggettivo alla immissione in servizio ed inquadramento nel corrispondente profilo professionale.» (Tribunale Torre Annunziata, sentenza n. 4556/11; conf. G.U. Dott.ssa Dell'Erario sentenza 5642/11).

Si ribadisce il proprio precedente indirizzo, in quanto il contratto di lavoro deve ritenersi concluso alla luce dei comportamenti concludenti delle parti - ed in particolar modo dell'ASL - per

10
18
M

cui non residuava ulteriore margine di apprezzamento discrezionale e di valutazione da parte della P.A. resistente.

Così come non può condividersi l'affermazione dell'ASL secondo cui il precario inserito negli elenchi degli idonei alla stabilizzazione non vanterebbe un diritto soggettivo perfetto all'assunzione bensì un mero interesse legittimo, al pari di ogni vincitore di concorso pubblico ben potendo la P.A. (al sopraggiungere di nuove e diverse valutazioni) decidere di bloccare od annullare la procedura concorsuale. Infatti, per tutte le considerazioni innanzi svolte, la procedura per la stabilizzazione del personale precario (secondo la disciplina di cui alla L. 296/06 e della L.R.01/2010) non costituisce una procedura concorsuale in senso stretto, essendosi direttamente il Legislatore preoccupato di stabilire i requisiti e presupposti per la stabilizzazione del personale avente diritto.

La scelta legislativa di privilegiare la stabilizzazione di lavoratori c.d. precari non è di per sé irragionevole, in quanto è il frutto di una ponderazione tra molteplici interessi, aventi tutta rilevanza costituzionale, né contraria ai principi di cui all'art. 97 Cost., in quanto la regola del concorso -che il citato art. 97 Cost. indica quale quale strumento ordinario da utilizzare ai fini dell'accesso al pubblico impiego- non è assoluta e può essere derogata in presenza di situazioni particolari fra cui non può non essere ricompresa l'esigenza di eliminare o almeno ridurre il fenomeno del c.d. precariato (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 09.02.2008 n. 782). Né può dirsi che siffatta scelta, in quanto derogatoria alla regola del concorso pubblico, sia di per sé irragionevole o contraria ai principi di cui all'art. 97 Cost., in quanto come affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale alla regola del concorso è possibile derogare quando ricorrano situazioni particolari che la rendano non irragionevole (Corte Cost. n. 274 del 2003). Certamente non può considerarsi irragionevole la stabilizzazione di soggetti che hanno svolto attività lavorativa per periodi significativi in favore di enti del SSN, per cui sono già in possesso di una adeguata professionalità, e che

sono stati assunti a seguito del superamento di procedure comunque selettive.

La stessa giurisprudenza amministrativa ha, di recente, riconosciuto che la specialità della procedura di stabilizzazione di personale precario consente alle amministrazioni destinatarie di tale normativa di procedere ad assunzioni di personale da "stabilizzare" anche in presenza di graduatorie di concorso ancora valide ai fini della copertura di posti che sono stati destinati alla stabilizzazione dei precari (Cons. Stato, Sez. III, 05.09.2011 n. 5012).

La natura delle procedure selettive di stabilizzazione è equipollente ad una assunzione senza espletamento di concorso e, dunque, deve essere ricondotta ad una fattispecie di costituzione del rapporto lavorativo tra il singolo lavoratore e l'amministrazione pubblica datoriale (Cfr. TAR Campania, Sez. V, 02.12.2009 n. 8253).

Sicché, i soggetti indicati negli elenchi regionali e che hanno ricevuto l'invito a produrre la documentazione hanno maturato il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, senza necessità di alcun atto ulteriore e successivo.

Peraltro, si ribadisce, successivamente all'adozione dell'atto deliberativo di approvazione delle graduatorie del personale precario destinatario della stabilizzazione, l'ASL ha tenuto comportamenti concludenti, segno della volontà di dar corso alla immissione in servizio: convocazione per la scelta della sede e scaglione di inizio; invito a presentare la documentazione necessaria; fissazione della data di inizio del rapporto.

Infatti, con la privatizzazione e/o contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, nella fase di costituzione e gestione del rapporto di lavoro la P.A. si trova in una posizione paritetica, priva dei poteri di c.d. supremazia speciale, per cui il comportamento della stessa assume significato e va valutato alla stregua di un qualsiasi datore di lavoro.

Dalla sequela procedimentale descritta, peraltro non contestata dalla resistente ASL, ne deriva che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si è costituito con l'approvazione degli elenchi pubblicati sul BURC regionale n. 30 del 10.06.2009, l'invito a presentare i documenti e

MA 3
1998

scegliere la sede, la fissazione della data dell'inizio del rapporto e l'assegnazione al presidio ospedaliero individuato dalla stessa ASL. La commissione in servizio costituisce solo un successivo momento attuativo di un rapporto di lavoro già costituito.

Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte a seguito della c.d. "privatizzazione" del rapporto di lavoro pubblico, alla stregua delle norme raccolte nel T.U. 165/2001 e attuata mediante la contrattualizzazione delle parti del rapporto di lavoro e l'adozione di misure organizzative e gestionali con atti di diritto privato, deve ritenersi che la conformità a legge del comportamento dell'amministrazione -negli atti e provvedimenti di diritto privato posti in essere ai fini della costituzione, gestione e organizzazione dei rapporti di lavoro- deve essere valutata esclusivamente secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro secondo una precisa scelta del legislatore (nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa) ritenuta costituzionalmente conforme al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost. (cfr. Cass. Sez. Lav. 22/12/2004 n.23760).

9/1

Per costante giurisprudenza per la perfezione del contratto è sufficiente che il consenso sia stato raggiunto sugli elementi essenziali dello stesso, mentre gli altri elementi, secondari ed accessori -ove non disciplinati dalle parti- sono integrati, in materia di lavoro, da disposizioni di legge e della contrattazione collettiva (cfr. Cass. Sez. Lav. 15/12/1999 n. 14109; conf. 09/02/1995 n.1072 e 29/03/1995 n. 3705).

E' stato altresì precisato che l'avvio della procedura per la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico o privato -così come per la progressione di carriera per i lavoratori già in servizio- viene a configurarsi come una proposta di contratto che ai sensi dell'art.1326 c.c. diviene irrevocabile, consentendo l'incontro delle volontà e, quindi, la conclusione del contratto, nel momento in cui la P.A. proponente viene a conoscenza dell'accettazione della controparte. Accettazione della proposta realizzatasi con l'avvenuta partecipazione alla procedura e successivamente con la presentazione della

documentazione richiesta. L'esito della procedura, secondo le modalità previste e predisposte dal preponente costituisce, a norma del secondo comma dell'art. 1326 c.c., accettazione della proposta e momento di conclusione del contratto (Cass. Sez. Lav. 30/10/2000 n.14318).

Nella specie sono sicuramente rinvenibili detti elementi. Pur non trattandosi di una procedura concorsuale in senso stretto il procedimento per la stabilizzazione del personale precario prevede: la presentazione di una domanda per essere inseriti negli elenchi regionali di cui alla L.R. 01/2008; la costituzione di una Commissione Regionale per l'esame delle domande, la verifica del possesso dei requisiti e la compilazione di un elenco degli ammessi; la successiva presentazione di una istanza degli interessati presso le singole aziende sanitarie; la formazione da parte delle ASL di una graduatoria degli eventi diritto alla stabilizzazione e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; la convocazione dei lavoratori presso la sede dell'ASL per presentare la documentazione e concordare la sede di lavoro, la fissazione del giorno di inizio della prestazione.

Con la conseguenza che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è da intendersi già perfezionato, per cui appare del tutto illegittimo ed in violazione degli obblighi contrattuali il rifiuto di procedere alla effettiva immissione in servizio.

Una considerazione ulteriore è che i decreti 59 e 62 del 2010, con i quali è stato, rispettivamente, sospeso il decreto n. 22 del 26.03.2010 ed è fatto divieto di assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato di nuovo personale, non possono incidere sui diritti già acquisiti da parte ricorrente, poiché gli stessi non possono che valere per il futuro.

Nel predetto decreto n.62 del 22/10/10 viene espressamente fatto divieto automatico ed assoluto alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale, evidentemente dall'entrata in vigore del medesimo, senza possibilità alcuna di influire sul diritto all'assunzione già acquisito, nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, manchi solo l'immissione in servizio. Né lo stesso sembra qualificabile come

atto implicito di mancata autorizzazione rispetto alla delibera dell'ASL NA 3 Sud n. 722 del 10.06.2010, trattandosi di un provvedimento di carattere generale con cui si fa divieto di procedere ad assunzioni di personale.

In definitiva i decreti commissariali non sono applicabili alla fattispecie di cui è causa sia perché non vi è nessun riferimento al personale precario di cui alla L.R. n. 1 del 30.01.2008, sia perché sono successivi al perfezionarsi della fattispecie costitutiva della trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato.

Si tratta, piuttosto, di provvedimenti di carattere generale: la natura di mero provvedimento amministrativo non consente di incidere su rapporti di lavoro che si sono già costituiti. Per il principio generale che gli atti amministrativi non possono che valere per il futuro (in mancanza di un espresso carattere e/o efficacia retroattiva) e non possono incidere sui rapporti già sorti, è evidente l'impossibilità di applicazione degli stessi al rapporto di lavoro per cui è causa, in quanto è già sorto e costituito e dunque perfezionato anteriormente ai decreti regionali.

In conclusione la domanda è fondata e va accolta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 30/06/2011 da Ferraiuolo Stelio nei confronti dell'ASL NAPOLI 3 SUD, così provvede:


- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria Collaboratore Professionale Sanitario, profilo FISIOTERAPISTA;
- Ordina alla ASL NA 3 Sud di immettere immediatamente in servizio il ricorrente nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario, Profilo FISIOTERAPISTA;
- Condanna la ASL NAPOLI 3 SUD, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di €.2.500,00 di cui €.1.100,00

21

per onorario, oltre rimborso forfettario IVA e CPA,
con attribuzione.
-Assegna a sé il termine di 30 giorni per il
deposito della sentenza.

Così deciso in Torre Annunziata il 14/02/2012

Il Giudice del Lavoro
dr. Concetta Donadio



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
DEPOSITATO IL
14 MAR 2012
IL CANCELLIERE
Francesco Paolo Guerriero



Ass
29
M

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

“ Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.”

E' copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata.

Si rilascia a richiesta di avv. Fabrizio ZINNO
quale attributario/~~difensore~~ di
Torre Annunziata li 16 MAR. 2012

IL CANCELLIERE

F.to

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosaria Brancaccio

È copia conforme all'originale
Torre Annunziata, li 16 MAR. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosaria Brancaccio

Rosaria Brancaccio



23

RELAZIONE DI NOTIFICA. L'anno 2012 il giorno _____ del
_____ mese di marzo ad istanza dell'Avv. Fabrizio Zinno, quale attributario, io sottoscritto
Funzionario U.N.E.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. di C/mare di
Stabia, ho notificato copia conforme all'esecutiva della suesesa sentenza, per sua
legale scienza e ad ogni effetto di legge, alla ASL Napoli 3 Sud, in persona del
legale rapp.te p.t. domiciliato in Castellammare di Stabia alla Via A. De Gasperi n.

STABIA
C/MA
167

[Handwritten signature]

M
84
M

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- Sezione distaccata di Castellammare di Stabia -
L.N.L.P.

RELATA DI NOTIFICA

SIP
38VA
SV
BNC

Ac istanza come in atti, io sottoscritto Funzionario Unep, addetto all'Ufficio L.N.L.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge, copie dell'antescritto atto ai:


ASL NA/3 SUD in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Castellammare di Stabia alla via Alcide De Gasperi, n. 171 (Na), ivi consegnando copia conforme esecutiva dell'antescritto atto a mani di BEATO NUNZIA, persona dipendente, ivi addetta alla ricezione degli atti, tale qualificata.

Castellammare di Stabia, 22 MAR. 2012

L'Ufficiale Giudiziario
Mariano Scarpamacco

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 38661 in data 21 GIU. 2012

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

19

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 20 GIU. 2012, **A:**

<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	
	COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
	SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
	SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DISTRETTO N. 48	EX A.S.L. NA 4
	SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 49	
	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 50	SERV. FASCE DEBOLI
	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 51	SERV. PATOLOGIA CLINICA
	SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 52	
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 53	
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 54	EX A.S.L. NA 5
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 55	
	SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 56	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
	SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
	SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 58	
	SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 59	
	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	OO.RR. AREA NOLANA	
	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
	COORD.TO COMITATO ETICO	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	
	COORD.TO PROGETTI FONDI		